



BUONGIORNO S.p.A.

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

Il presente statuto regola la Società per azioni sotto la denominazione Sociale "BUONGIORNO S.p.A."

Articolo 2 - Sede

2.1 La Società ha sede in Parma (PR), Italia.

2.2. L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali ed operativi, agenzie, rappresentanze ed uffici corrispondenti in Italia ed all'estero e trasferire la sede della Società nel territorio nazionale, ai sensi del successivo articolo 23.

2.3. Il domicilio degli azionisti, per tutto quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intenderà ad ogni effetto quello risultante dal libro dei Soci.

Articolo 3 - Oggetto Sociale

3.1 La Società ha per oggetto:

a) l'attività editoriale, tipografica, di riproduzione e di diffusione nel campo della musica e delle edizioni musicali in genere - direttamente o attraverso terzi, sia in Italia sia all'estero -, e quindi, fra l'altro, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- l'acquisizione, lo sfruttamento e l'amministrazione dei diritti d'autore relativamente ad opere musicali e letterarie ai fini della loro esecuzione e lo sfruttamento dei marchi, e dei relativi diritti, creati con espressioni fisiche in costanza delle opere d'ingegno sopra menzionate; la cessione di detti diritti e marchi ad altri editori o subeditori, alla SIAE - Società Italiana Autori Editori e ad altri enti intermediari in genere; l'assunzione di coedizioni o subedizioni;
- la produzione, diffusione e vendita di edizioni musicali in genere, nonché la pubblicazione ed il commercio di qualunque tipo di rivista o stampato, periodico e non - con la sola esclusione dei giornali quotidiani -, attinente al settore musicale;
- l'incisione, la stampa, la riproduzione con qualsiasi altro mezzo di qualsiasi brano e/o opera a carattere musicale, commercializzazione e vendita dei prodotti risultanti;

b) l'esercizio in Italia ed all'estero di qualsiasi altra attività industriale e/o commerciale riguardante l'editoria musicale, la stampa periodica e non - con la sola esclusione dei quotidiani;

c) l'attività libraria, la stampa e la riproduzione su libri, fascicoli, periodici, pubblicazioni e stampati in genere, anche su CD ROM, o qualsiasi altro tipo di pubblicazione di testi letterari e/ o musicali, commercializzazione e vendita dei prodotti risultanti con

esclusione della pubblicazione dei quotidiani;

d) la produzione, la duplicazione, il noleggio, l'importazione, l'esportazione, la diffusione, la distribuzione e/o la vendita di:

- dischi fonografici, nastri magnetici analogici e digitali (MC7, DAT, DCC, e simili), supporti digitali audio e/o video (CD, CD ROM, DVD), di qualsiasi forma e velocità ed in genere di tutti i mezzi riproduttori del suono e della voce;
- mezzi audiovisivi in genere e comunque di qualsiasi mezzo presente e futuro che accorpi suoni ed immagini, videogiochi e pellicole cinematografiche;
- apparecchi e strumenti di ascolto, registrazione, riproduzione e videoregistrazione;
- altri supporti magnetici, sistemi e supporti informatici - ivi inclusi prodotti e programmi software - e loro accessori, CD ROM, prodotti multimediali in genere e in generale ogni prodotto inerente lo svolgimento di attività telematica e la gestione a distanza di sistemi informatici mediante l'impiego di reti di telecomunicazioni;
- giochi e giocattoli per l'infanzia e per gli adulti, didattici e gadget, nonché, videogame o videogiochi;

e) nel settore artistico e dello spettacolo in genere e della sponsorizzazione:

- l'organizzazione, la produzione, la promozione, la distribuzione e/o la vendita di pubblici spettacoli;
- l'attività pubblicitaria, promozionale e di pubbliche relazioni nel campo musicale, radio, televisivo e dello spettacolo in genere inclusa la ricerca di sponsorizzazioni ed il merchandising;
- la gestione e l'amministrazione dei diritti relativi all'attività artistica, nonché, dei diritti d'autore relativi alle creazioni artistiche prodotte nello svolgimento della stessa attività, di natura patrimoniale;
- la stipula di contratti di prestazioni artistiche, relativi ad una o più prestazioni, da svolgersi in una o più soluzioni, periodiche, differite o continuate;
- lo sfruttamento dell'immagine, del nome e la conoscibilità degli artisti su libri, album, brochure, giornali quotidiani, periodici, manifesti, volantini e avvisi pubblicitari, programmi radio televisivi e reti telematiche;
- la stipula di accordi per la partecipazione degli artisti a manifestazioni culturali, concerti e spettacoli anche di beneficenza, dal vivo o registrati, in studi radio televisivi, in teatri o all'aperto; concessione delle registrazioni e le successive riproduzioni su supporto di qualsiasi tipo e natura (a fini esemplificativi: nastro magnetico, informatica, pellicola fotografica) delle stesse partecipazioni, consentendone altresì la loro diffusione al pubblico;
- la stipula di accordi per lo sfruttamento esclusivo, anche pubblicitario, da parte di terzi del nome, dell'immagine e della produzione artistica degli artisti;
- la stipula di contratti per la riproduzione foto, audio e video della produzione artistica, nonché la distribuzione e il collocamento sul mercato di settore;
- la produzione di oggettistica e di merchandising in genere che utilizzino per la propria maggior diffusione o vendita, o a suo ornamento, il nome, l'immagine o le creazioni artistiche degli artisti; la ricerca e promozione di nuovi personaggi in

- campo artistico;
- la produzione e ideazione di spettacoli musicali, di varietà, di intrattenimento e di arte varia su pedana in genere;
- f)** l'organizzazione e la gestione sia per conto proprio sia per conto terzi di teatri, sale cinematografiche e discoteche, con ideazione, progettazione e realizzazione di stagioni teatrali, cartelloni degli spettacoli e palinsesti cinematografici, nonché adesione a circuiti teatrali e cinematografici nazionali e internazionali, nonché, partecipazione nella Società compiuta dagli organi di detti circuiti circa gli spettacoli da allestire o da offrire al pubblico;
- g)** la cura delle pubbliche relazioni in campo artistico e pubblicitario, l'organizzazione di campagne pubblicitarie, la ricerca di spazi pubblicitari, anche per conto di terzi dello spettacolo in genere;
- h)** la produzione discografica/cinematografica, l'organizzazione e la produzione di programmi televisivi, radiofonici, spettacoli, manifestazioni musicali e tutte le operazioni collegate e inerenti, nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni in essere a tutela dei diritti d'autore;
- i)** le registrazioni e le riproduzioni su disco, nastro o qualsiasi altro ritrovato di musica propria o appartenente a terzi, commercializzazione e vendita dei prodotti risultanti;
- j)** nel settore INTERNET e delle reti elettroniche e telematiche in genere:
- la gestione di attività e servizi, in proprio e/ o per conto di terzi, di realizzazione, gestione, commercializzazione e distribuzione, sia in Italia sia all'estero, in via diretta e/o indiretta, di pagine word wide (WEB), siti interattivi virtuali (INTERNET) comprensivi di testi, immagini, suoni e informazioni, prodotti e servizi di rete e di telecomunicazioni;
 - i servizi di diffusione, fornitura dietro pagamento di canone o a titolo di prova, installazione, collegamento, espansione, assistenza e consulenza ad utenti privati, imprese commerciali, liberi professionisti ed Enti privati e pubblici anche territorialmente (Regioni, Province, Comuni) per la rete INTERNET e per le reti telematiche in genere;
 - i servizi di mailing, informazione e istruzione per l'utilizzo ottimale degli attuali e futuri nuovi servizi offerti dalla Società, da INTERNET e dalle reti telematiche in genere, anche sotto forma di pubblicazione di periodici su supporto informatico, telematici o cartacei, con assoluta esclusione per questi ultimi della pubblicazione di quotidiani;
 - la progettazione, la riproduzione, la gestione e la collocazione di copertine, messaggi pubblicitari, presentazioni di prodotti e / o servizi offerti sulla rete INTERNET e / o sulle altre reti telematiche dagli utenti collegati o collegabili;
 - l'offerta in locazione e / o vendita di siti o caselle postali personalizzate o personalizzabili su INTERNET e sulle reti telematiche progettate e predisposte dalla Società, con relativa gestione degli stessi prodotti sulle reti telematiche;
 - l'attività di progettazione, realizzazione e sviluppo di servizi di commercio elettronico, vendita di beni e servizi su rete INTERNET e attraverso altri strumenti distributivi digitali;

- fornitura di servizi telematici e informatici in genere, produzione e vendita di prodotti relativi ai settori, informatici, sia di hardware che di software, assistenza tecnica nei suddetti settori;
- il commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti informatici e loro accessori nonché, la locazione di suddetti prodotti e a tal fine a rappresentanza con o senza deposito di calcolatori elettronici e relative periferiche: stampanti, monitor, dischi laser, modem fax, scanner, nonché, di tutti gli altri accessori e apparecchiature elettroniche, informatiche, di telecomunicazioni, relative o annesse ai prodotti principali venduti dalla Società;

k) la vendita al dettaglio di articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelle di maglieria esterna e di camiceria - accessori di abbigliamento, esclusi quelli costituiti da oggetti preziosi - biancheria intima di qualunque tipo e pregio - calzature e articoli in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio; biancheria intima, cuoio, pellami ed articoli per la relativa lavorazione, valigeria ed articoli da viaggio anche non in cuoio, ombrelli, indumenti usati, abbigliamento sportivo, nonché, la vendita al dettaglio di tutte le merci predette e consentite;

l) prestazione di servizi commerciali, di consulenza, progettazione e marketing per conto proprio o di terzi, anche con il tramite di soggetti esterni alla Società, nelle materie costituenti parte dell'oggetto Sociale;

m) l'organizzazione e la gestione di campagne promozionali e pubblicitarie, la ricerca di spazi pubblicitari, estrinsecantesi in qualunque forma pubblicitaria e promozionale quali (a titolo esemplificativo) spot cine/tele/radio/audiovisivi, televendite, convention, eventi, e simili).

Quale concessionaria di pubblicità la Società potrà ricercare, organizzare e gestire la rete clienti e inserzionisti con relativa gestione e amministrazione di budget pubblicitari;

n) sviluppo e realizzazione di corsi di formazione professionale e approfondimento inerenti all'oggetto Sociale, per conto proprio o di terzi.

3.2 La Società potrà altresì acquistare e cedere, licenziare o essere licenziataria, di brevetti industriali ed esercitare diritti di proprietà industriale e commerciale.

3.3 La Società potrà inoltre svolgere attività:

a) di "holding" intesa nella sua più ampia eccezione mediante l'assunzione, sia in Italia sia all'estero, di partecipazioni in altre Società e/ o enti aventi carattere di "stabile investimento";

b) di coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle predette Società e/o enti partecipanti.

3.4 La Società potrà infine compiere ogni e ciascun'altra operazione mobiliare ed immobiliare, commerciale, industriale, finanziaria e di credito, locativa o ipotecaria, ritenuta dall'organo amministrativo o dall'Assemblea necessaria ovvero comunque utile per il raggiungimento dell'oggetto Sociale.

3.5 In particolare, la Società potrà - semprechè, tali attività non siano svolte "nei confronti del pubblico" e semprechè, siano rivolte al raggiungimento del proprio oggetto Sociale:

a) assumere, sia direttamente sia indirettamente, in Italia e all'estero, interessenze, quo-

te e partecipazioni - anche azionarie - in affari industriali e commerciali, in altre Società od imprese, consorzi, joint ventures, raggruppamenti di interesse economico, asSociazioni, costituite o costituende;

b) prestare avalli, concedere fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, a favore di terzi.

3.6 Il tutto con esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio e di quelle previste dall'articolo 2 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, di quelle previste dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1, dal D.Lgs. 23 luglio 1996 n. 415, di quelle riservate a professionisti iscritti in albi, nonché, di quelle altre che risultino vietate dalla presente o futura legislazione.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea, escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Articolo 5 - Capitale Sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 27.670.207,50 suddiviso in n. 106.423.875 azioni di nominali Euro 0,26 ciascuna.

5.2 Possono essere conferiti danaro, beni in natura o crediti, anche in sede di aumento del capitale sociale

5.3 In data 2 maggio 2006 l'Assemblea straordinaria ha deliberato un aumento di capitale scindibile riservato ai sensi dell'articolo 2441, comma quarto del codice civile, di massimi euro 1.170.000 da realizzarsi mediante l'emissione, in una o più tranches, di massime numero 4.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,26, godimento regolare, da offrire in opzione a dipendenti ed amministratori delle società del gruppo e delle società collegate, dando mandato all'organo amministrativo affinché determini i beneficiari, le modalità e i tempi delle citate assegnazioni, nonché il prezzo di sottoscrizione delle azioni che in ogni caso non potrà essere inferiore al valore medio del titolo Buongiorno spa corrispondente alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie di ciascun giorno di effettiva quotazione, quale rilevato nel periodo decorrente dalla data di assegnazione delle opzioni allo stesso giorno del mese solare precedente. Di questo aumento di Capitale a pagamento, euro 18.252,00 (diciottomila duecentocinquantadue e zero cent), corrispondenti a n. 70.200 (settantamila duecento) azioni sono stati sottoscritti e versati, così che l'importo residuo del predetto aumento di Capitale è di euro 1.151.748,00 (unmilione centocinquantunomila settecentoquarantotto e zero cent) corrispondenti a n. 4.429.800 (quattromilioni quattrocentoventinomila ottocento) azioni ordinarie di nominali euro 0,26 (zero e ventisei cent).

5.4 L'Assemblea può aumentare il Capitale Sociale escludendo, ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, del Codice Civile, il diritto di opzione spettante ai Soci nei limiti del 10% (dieci per cento) del Capitale Sociale preesistente, purché il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

5.5 In data 5 maggio 2008 l'assemblea straordinaria ha deliberato un aumento di capitale scindibile, ai sensi dell'articolo 2441, comma quarto ultimo periodo del codice civile di massimi euro 1.300.000 da realizzarsi mediante l'emissione, in una o più tranches, di

massime numero 5.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,26, godimento regolare, riservato alla sottoscrizione da parte di dipendenti, amministratori e collaboratori della società, delle società del gruppo, buongiorno e delle società collegate, beneficiari del piano di stock options denominato "piano di stock options 2008", dando mandato all'organo amministrativo affinché determini i beneficiari del piano a cui è riservata la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, le modalità e i tempi delle assegnazioni delle opzioni di sottoscrizione delle nuove azioni, nonché il prezzo di sottoscrizione che, in ogni caso, non potrà essere inferiore al valore medio del titolo "Buongiorno s.p.a." corrispondente alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie di ciascun giorno di effettiva quotazione, quale rilevato nel periodo decorrente dalla data di assegnazione delle opzioni di sottoscrizione delle nuove azioni allo stesso giorno del mese solare precedente.

5.6 In data 30 aprile 2010, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato un aumento di capitale scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4° secondo periodo del codice civile, di massimi Euro 2.600.000,00 (duemilioneiseicentomila/00) da realizzarsi mediante l'emissione di massime numero 10.000.000 (diecimilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,26 (ventisei cent), godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a investitori istituzionali o altri soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione o dai suoi delegati. La medesima delibera ha dato mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega a uno o più dei suoi membri, per la scelta dei tempi e delle modalità di esecuzione del deliberato aumento e per la determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione, fermo restando che il prezzo di sottoscrizione non potrà essere inferiore al Valore medio ponderato del titolo Buongiorno S.p.A. nei 3 giorni che precedono il collocamento dell'aumento di capitale o di ciascuna sua tranche. Il termine di sottoscrizione del presente aumento di capitale è fissato al 31 dicembre 2013.

Articolo 6 - Finanziamento Soci

6.1 In base a formale deliberazione del Consiglio di amministrazione i Soci potranno versare somme in conto capitale alla Società.

6.2 La Società ha facoltà di raccogliere, presso i propri Soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale. In particolare, la Società potrà acquisire fondi dai Soci con obbligo di rimborso in conformità alle direttive emanate con la deliberazione 3 marzo 1994 del C.I.C.R. ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni ovvero relative disposizioni attuative e/o modificative: questa forma di finanziamento potrà essere fruttifera di interessi in base a delibera del Consiglio di Amministrazione e potrà essere stabilita dai Soci anche in misura non proporzionale alle partecipazioni sociali rispettivamente detenute nella Società.

Articolo 7 - Azioni e altri strumenti finanziari

7.1 Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili. Ciascuna azione dà diritto ad un voto. La Società può emettere azioni a favore dei prestatori di lavoro dipendente.

7.2 Nel caso in cui, per qualsiasi causa, una azione o i diritti alla stessa inerenti appartengano a più persone, i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.

7.3 La Società ha facoltà di emettere, nei limiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto riguarda l'incidenza delle perdite e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili o *cum warrant* e *warrants*. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 8 – Assemblea ordinaria e straordinaria.

8.1 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i Soci.

8.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. E' ammessa l'Assemblea anche di terza convocazione.

Articolo 9 – Convocazione dell'Assemblea

9.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, anche per le successive convocazioni, e l'elenco delle materie da trattare.

9.2 L'avviso di convocazione deve essere pubblicato almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero, in alternativa su almeno uno dei seguenti quotidiani:

- Corriere della Sera;
- Milano Finanza;
- Il Sole 24 Ore;
- Il Giornale.

9.3 Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea senza ritardo quando ne fanno domanda tanti Soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del Capitale Sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

9.4 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché, in Italia. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata, dall'organo amministrativo, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della Società che l'organo amministrativo dovrà indicare nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ.

Articolo 10 – Presidente e Segretario dell'Assemblea

10.1 La presidenza dell'Assemblea compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, al vice-presidente o all'amministratore delegato più anziano; in difetto, dalla persona che sarà designata a maggioranza dei voti dei Soci presenti.

10.2 L'Assemblea nominerà un segretario anche non Socio.

10.3 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgi-

mento, determina le modalità e l'ordine delle votazioni e ne accerta i risultati; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

10.4 L'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, può approvare un regolamento Assembleare che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria.

Articolo 11 - Intervento in Assemblea

11.1 Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalla legge e dal regolamento di Assemblea, ove approvato dall'Assemblea.

11.2 Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci che abbiano depositato presso la sede Sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea, le azioni o la relativa certificazione attestante la legittimazione a partecipare e a votare rilasciata dagli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente. Le azioni o la relativa certificazione non possono essere ritirate prima della fine dell'Assemblea.

11.3 Ogni Socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi della vigente normativa legislativa e regolamentare. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento ad essa anche in ordine al rispetto delle disposizioni relative alla rappresentanza per delega. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Articolo 12 - Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale redatto in conformità all'art. 2375 Codice Civile e firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e devono essere registrate nell'apposito libro Sociale. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio, il quale fungerà anche da segretario dell'Assemblea.

Articolo 13 - Diritto di Voto

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 14 - Maggioranze Assembleari

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, validamente costituita, delibera in prima, seconda e terza convocazione secondo le maggioranze rispettivamente previste dalle previsioni di legge.

Articolo 15 - Sistema di amministrazione e controllo

L'amministrazione e il controllo della Società sono esercitati rispettivamente dal Consiglio di amministrazione e da un Comitato per il controllo sulla gestione costituito all'interno del Consiglio di amministrazione a norma degli art. 2409 sexiesdecies e seguenti del Codice Civile.

Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione

16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri, anche non soci. L'Assemblea ordinaria determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione. Il Consiglio di Ammi-

nistrazione è composto da amministratori esecutivi e non esecutivi.

16.2 L'Assemblea ordinaria provvede alla elezione degli Amministratori sulla base di liste presentate dai Soci secondo quanto di seguito stabilito.

16.3 Hanno diritto a presentare una lista soltanto i Soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni con diritto di voto complessivamente rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sottoscritto e versato avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per la nomina delle cariche sociali, ovvero la diversa percentuale massima stabilita dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti. La percentuale minima necessaria per la presentazione delle liste (ed i relativi criteri di calcolo, qualora tale percentuale sia diversa dal 2,5%) sarà indicata nell'avviso di convocazione.

16.4 Ogni socio non può presentare (o concorrere a presentare), né votare, neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista. Non è consentita la presentazione, neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, di liste collegate tra loro in alcun modo, anche indirettamente. Non possono presentare (o concorrere a presentare) più di una lista, né votare liste diverse, neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, i soci che rientrino nella seguenti categorie: (i) un soggetto e le società da esso controllate; (ii) le società sottoposte a comune controllo; (iii) un soggetto e le parti ad esso correlate, o correlate a società da esso controllate o a società sottoposte a comune controllo; (iv) gli aderenti ad un patto parasociale, anche nullo, avente ad oggetto strumenti finanziari emessi da società con azioni quotate o diffuse o da loro controllanti.

16.5 Ciascuna lista dovrà essere suddivisa in due sezioni e ciascun candidato dovrà essere abbinato ad un numero progressivo.

16.6 Nella prima sezione dovranno essere indicati un numero non inferiore a tre candidati i quali dovranno essere tutti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25 per i componenti del Comitato per il controllo sulla gestione. Fermi restando tali requisiti, il primo di tali candidati dovrà essere, inoltre, iscritto nel registro dei revisori contabili.

16.7. Nella seconda sezione dovranno essere indicati i candidati che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili per la nomina ad amministratore fermo restando che non vi è alcun numero minimo di candidati da indicare.

16.8 I candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista e in una sola sezione di tale lista a pena di illeggibilità. E' onere di chi presenta una lista che aspiri ad ottenere il maggior numero dei voti indicare in tale lista un numero sufficiente di candidati.

16.9 Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della singola lista.

16.10 In allegato alle liste devono essere forniti:

(i) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato ciascuna lista e della partecipazione complessivamente detenuta;

(ii) il *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dell'eventuale idoneità ad essere qualificati come indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A.;

(iii) l'elenco degli incarichi di componente l'organo di amministrazione o l'organo di controllo ricoperti da ciascun candidato in altre società;

(iv) le dichiarazioni di ciascun candidato con le quali essi accettano la candidatura e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza e l'eventuale idoneità ad essere qualificati come indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A., nonché la sussistenza degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal presente statuto.

16.11 Il possesso da parte del socio o dei soci che presentano una lista della percentuale del capitale minima a tal fine necessaria dovrà essere comprovato all'atto della presentazione, mediante esibizione alla società o ai soggetti da essa incaricati delle certificazioni rilasciate dagli intermediari depositari delle azioni o di altra documentazione equipollente.

16.12 La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo si considera come non presentata.

16.13 Delle liste presentate viene data notizia nei casi e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, e con ogni altra modalità ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione.

16.14 Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato.

16.14.1 Nel caso venga regolarmente presentata un'unica lista, tutti gli amministratori da eleggere saranno tratti da tale lista.

16.14.2 Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, si procederà secondo quanto previsto dai successivi paragrafi:

(i) Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") sono tratti tutti gli Amministratori da nominare, meno uno, come segue: due Amministratori saranno tratti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, dalla prima sezione della lista e i restanti dalla seconda sezione della medesima lista, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati.

(ii) Il rimanente amministratore da nominare sarà il primo candidato, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, della prima sezione della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la lista risultata più votata (la "Lista di Minoranza").

(iii) Nel caso in cui la Lista di Minoranza non abbia raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, tutti gli amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

(iv) Viceversa, qualora la Lista di Minoranza abbia raggiunto una percentuale di voti almeno pari a 3 volte rispetto a quella richiesta per la presentazione delle liste, da essa sarà tratto oltre al primo amministratore indicato nella prima sezione della lista, un amministratore tratto dalla seconda sezione della medesima lista, se disponibile. I rimanenti amministratori saranno tratti dalla Lista di Maggioranza secondo quanto in precedenza indicato.

(v) Qualora la Lista di Minoranza che ha ottenuto il secondo numero di voti risulti collegata, anche in modo indiretto, con un socio che ha votato la Lista di Maggioranza, i candidati compresi in tale lista non saranno eletti. Risulteranno invece eletti i candidati (o il candidato a seconda del caso) della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelle che non siano collegate in alcun modo, neppure indiretto, con i soci che abbiano votato la Lista di Maggioranza. Qualora non vi sia alcuna lista che non risulti in alcun modo collegata con alcuno dei soci che hanno votato la Lista di Maggioranza che ha ottenuto il maggior numero di voti, tutti gli amministratori da eleggere saranno tratti da quest'ultima.

(vi) In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

16.15 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza o eletti con le modalità e maggioranze ordinarie, e tale cessazione non fa venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. Qualora l'amministratore cessato sia un membro del Comitato per il controllo sulla gestione, dovrà essere cooptato altro amministratore in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 25. L'amministratore così cooptato resta in carica sino alla prossima Assemblea, che procederà alla sua conferma o sostituzione non con voto di lista ma con le modalità e maggioranze ordinarie.

16.16 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, l'amministratore tratto dalla Lista di Minoranza e tale cessazione non fa venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla sua sostituzione mediante cooptazione del candidato indicato con il secondo numero di ordine progressivo nella medesima sezione di tale lista, purché sia in possesso dei requisiti per l'assunzione della carica e disposto ad accettare la carica, e, in caso contrario, mediante cooptazione del candidato indicato con il terzo numero di ordine progressivo nella medesima sezione di tale lista, e così via, sino ad esaurimento dei candidati indicati nella relativa sezione di tale lista. Qualora da quest'ultima lista non risulti possibile trarre alcun amministratore da cooptare, verrà cooptato il candidato indicato con il primo numero di ordine progressivo nella relativa sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la Lista di Maggioranza e la Lista di Minoranza, ove tale lista abbia raggiunto il quorum minimo di cui al precedente paragrafo 16.14.2 purché sia in possesso dei requisiti per l'assunzione della carica e disposto ad accettare la carica, ed in caso contrario il candidato eventualmente indicato con il secondo numero di ordine progressivo nella medesima sezione di tale lista, e così via, sino ad esaurimento dei candidati indicati nelle liste che abbiano raggiunto il *quorum* minimo di cui al precedente paragrafo 16.14.2. L'amministratore così nominato scadrà insieme agli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio.

Qualora, infine, non risulti possibile trarre dalle liste sopraindicate alcun amministratore da cooptare, il Consiglio di Amministrazione coopterà ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ. un amministratore da esso prescelto in possesso dei requisiti per l'assunzione della carica in precedenza ricoperta dal consigliere venuto a mancare. L'amministratore così cooptato resta in carica sino alla prossima Assemblea, che procederà alla sua conferma o sostituzione non con voto di lista ma con le modalità e maggioranze ordinarie.

16.17 Nel caso venga meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e dovrà convocare l'Assemblea senza indugio per procedere alla sua ricostituzione.

16.18 Qualora per qualsiasi ragione la nomina di uno o più amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, ovvero nell'ipotesi in cui si proceda all'integrazione del Consiglio in carica a seguito dalla determinazione dell'Assemblea di incrementare i componenti il Consiglio di Amministrazione, si applicheranno le disposizioni di legge in materia di nomina degli amministratori, senza osservare il procedimento di voto di lista sopraindicato, fermo restando che i candidati alla carica dovranno avere accettato la propria candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili nonché dal presente statuto.

16.19 Gli Amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio relativo alla loro carica.

16.20 Gli Amministratori sono rieleggibili; alla scadenza del termine restano in carica con tutti i poteri sino alla loro effettiva sostituzione.

16.21 Il Consiglio potrà istituire comitati, privi di rilevanza esterna, con funzioni consultive, propositive e di verifica, determinandone compiti e responsabilità.

Articolo 17 - Compensi

17.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso per la carica determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

17.2 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione, se nominato, sentito il parere del Comitato per il controllo sulla gestione.

Articolo 18 - Presidente del Consiglio

18.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, che dura in carica per tutta la durata del suo mandato di amministratore. Può eleggere anche uno o più Vice Presidenti.

18.2 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 19 - Convocazione del Consiglio

19.1 Il Consiglio viene convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dagli Amministratori delegati, ove nominati, almeno ogni tre mesi, ovvero ogni

qual volta ciò sia reputato opportuno, ovvero ancora quando ne sia fatta richiesta da almeno due Amministratori.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, il Comitato esecutivo, possono altresì essere convocati, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Comitato per il controllo sulla gestione.

19.3 Il Consiglio viene convocato con avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, trasmissione telefax o di posta elettronica, agli Amministratori ai rispettivi domicili, almeno tre giorni prima dell'adunanza, ovvero in caso di urgenza ventiquattro ore prima della stessa. L'avviso deve contenere una sommaria indicazione degli argomenti da trattare. In difetto di formale convocazione il Consiglio sarà legittimamente costituito e delibererà validamente con la presenza di tutti i suoi membri.

Articolo 20 - Riunioni del Consiglio

20.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché, in un paese dell'Unione Europea, negli Stati Uniti d'America, nella Confederazione Elvetica ovvero in qualsiasi altro paese nel quale abbia sede una società controllata del Gruppo Buongiorno S.p.a..

20.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche per video o teleconferenza, purché, di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di ricevere, trasmettere e visionare documenti, e sia garantita la con testualità dell'esame e della deliberazione.

20.3 Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il Segretario, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale.

20.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione valgono le norme di cui all'articolo 2388 del Codice Civile. In caso di parità nelle votazioni, si intenderà assunta la deliberazione a favore della quale si è espresso il voto di chi presiede la riunione.

20.5 Delle riunioni del Consiglio dovrà essere redatto verbale che, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge, è firmato da chi presiede e dal Segretario. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o pubblicazione.

Articolo 21 - Rappresentanza

21.1 La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

21.2 Entro i limiti della delega, la firma e la rappresentanza della Società spettano anche agli Amministratori Delegati, nonché, ove nominati, ai procuratori e ai Direttori Generali nei limiti dei poteri loro attribuiti.

Articolo 22 - Organi Delegati e Direttore Generale

22.1 Il Consiglio può nominare fra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati o un Comitato Esecutivo, o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, deter-

minando il contenuto e i limiti di esercizio della delega o dell'incarico ai sensi dell'art. 2381 Codice Civile e fissandone le retribuzioni.

22.2 Il Consiglio può inoltre nominare Direttori Generali, stabilendone i relativi poteri e compensi.

Articolo 23 - Competenza del Consiglio di Amministrazione

23.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, escluse soltanto le deliberazioni che la legge in modo tassativo riserva alla Assemblea dei Soci.

23.2 Sono altresì attribuite all'organo amministrativo, a norma dell'articolo 2365 del Codice Civile, le seguenti competenze:

- le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- la riduzione del Capitale in caso di recesso del Socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede Sociale nel territorio nazionale.

Oltre alle materie non delegabili ai sensi della legge, rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le attribuzioni relative a:

- esame ed approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società, nonché definizione della struttura societaria del gruppo del quale la Società è a capo;
- nomina di direttori generali, autorizzazioni al conferimento delle relative procure institorie e determinazione dei relativi compensi;
- nomina e revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio, ma non vincolante del Comitato per il controllo sulla gestione, e vigilanza sulla attribuzione allo stesso di adeguati poteri e mezzi;
- verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e del gruppo ad essa facente capo predisposto dagli organi delegati.

23.3 Il Consiglio di Amministrazione, ovvero il Presidente, riferiscono tempestivamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Comitato per il controllo sulla gestione sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Articolo 24 - Comitato per il controllo sulla gestione

24.1 Il Comitato per il controllo sulla gestione vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Inoltre il Comitato svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Ammini-

strazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.

24.2 Il Comitato per il controllo sulla gestione vigila, altresì, sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle Società controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2, del dlgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

24.3 Il Comitato per il controllo sulla gestione comunica senza indugio alla CONSOB le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.

Articolo 25 - Composizione del Comitato per il controllo sulla gestione

25.1 Il Comitato per il controllo sulla gestione è composto da tre membri scelti dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno tra i soggetti che presentano i requisiti previsti al successivo paragrafo. In ogni caso il Consiglio nomina quale componente del Comitato per il controllo sulla gestione l'amministratore tratto dalla Lista di Minoranza secondo quanto previsto al precedente articolo 16, il quale assumerà la carica di Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione.

25.2 Possono essere nominati quali componenti del Comitato per il controllo sulla gestione gli Amministratori che:

(i) sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché degli eventuali ulteriori requisiti prescritti per la carica da disposizioni normative e regolamentari e dal presente statuto e non si trovano in una delle situazioni impeditive e di ineleggibilità;

(ii) non sono membri del Comitato esecutivo e a cui non siano state attribuite deleghe o particolari cariche e comunque che non svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale e di Società che la controllano o ne sono controllate;

(iii) non ricoprono la carica di membro dell'organo di controllo in più di 5 società quotate in mercati regolamentari italiani, non computandosi la Società.

Inoltre, almeno uno dei membri del Comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli scritti nel Registro dei revisori contabili.

Articolo 26 - Poteri del Comitato per il controllo sulla gestione

26.1 I componenti del Comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere agli altri Amministratori notizie, anche con riferimento a Società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del Comitato per il controllo sulla gestione.

26.2 I componenti possono anche individualmente chiedere al Presidente la convocazione del Comitato per il controllo sulla gestione, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al Comitato per il controllo sulla gestione alla prima riunione successiva.

26.3 Il Comitato per il controllo sulla gestione può avvalersi di dipendenti della Società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del Comitato per il controllo sulla gestione.

26.4 Il Comitato per il controllo sulla gestione, od un componente dello stesso appoi-

tamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazione con i corrispondenti organi delle Società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Articolo 27 - Riunioni e deliberazioni del Comitato per il controllo sulla gestione

27.1 Il Comitato per il controllo sulla gestione si riunisce almeno ogni 90 giorni. Alle riunioni del Comitato per il controllo sulla gestione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'intervento a mezzo audio e/o video conferenza previste per il Consiglio di Amministrazione all'art. 20.

27.2 Delle riunioni del Comitato per il controllo sulla gestione deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel Libro delle adunanze del Comitato per il controllo sulla gestione.

27.3 Il Comitato per il controllo sulla gestione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il componente del Comitato per il controllo sulla gestione dissenziente ha il diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 28 - Obblighi del Comitato per il controllo sulla gestione

I componendoti del Comitato per il controllo sulla gestione devono assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.

Articolo 29 - Denuncia al Comitato per il controllo sulla gestione

29.1 Ogni Socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Comitato per il controllo sulla gestione, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea.

29.2 Se la denuncia è fatta da tanti Soci che rappresentino il cinquantesimo del Capitale Sociale, il Comitato per il controllo sulla gestione deve indagare senza indugio sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni e le sue eventuali proposte all'Assemblea e, nei casi richiesti, convocare l'Assemblea.

Articolo 30 - Doveri del Comitato per il controllo sulla gestione

30.1 Il Comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli Amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla Società o ad una o più società controllate, possono denunciare i fatti al tribunale a norma dell'art. 2409 Codice Civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della Società.

30.2 Inoltre il Comitato per il controllo sulla gestione riferisce sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Articolo 30bis - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

30bis.1. Il consiglio di amministrazione nomina secondo quanto disposto dal precedente articolo 23.2 il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il "Dirigente Preposto").

30bis.2. Il Dirigente Preposto dovrà avere i seguenti requisiti professionali, salva eventuale deroga previa acquisizione di motivato parere favorevole del Comitato per il controllo sulla gestione e del Comitato per il Controllo Interno, se nominato. In particolare

il Dirigente Preposto dovrà aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

(i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi con funzioni dirigenziali presso società di capitali, ovvero

(ii) funzioni amministrative o dirigenziali oppure incarichi di revisore contabile o di consulente quale dottore commercialista presso enti operanti nei settori creditizio, finanziario o assicurativo o comunque in settori strettamente connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto, che comportino la gestione di risorse economico - finanziarie.

Inoltre, non possono essere nominati alla carica di Dirigente Preposto e, se già nominati, decadono dall'incarico medesimo, coloro che non sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

30bis.3 Il Consiglio di Amministrazione provvede a conferire al Dirigente Preposto adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.

30bis.4 Qualora il Dirigente Preposto cessi per qualsivoglia ragione dal suo incarico, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio a sostituirlo nominando un altro Dirigente Preposto, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato per il controllo sulla gestione. Costituisce causa di cessazione dall'incarico lo scioglimento, per qualsivoglia ragione del rapporto di lavoro intercorrente tra il Dirigente Preposto e la Società.

30bis.5 Il Dirigente Preposto partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze.

Articolo 31 - Esercizio Sociale - Bilancio

31.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

31.2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto, alla compilazione del bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 32 - Riserva legale e acconti sui dividendi

32.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché, questa abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale;
- il rimanente 95% (novantacinque per cento) ai Soci in proporzione alle azioni possedute salvo diversa disposizione dell'Assemblea.

32.2 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 32bis - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e applicabili.

Articolo 33 - Scioglimento e Liquidazione

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, i criteri in base ai quali procedere alla liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori, saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge

Articolo 34 - Disposizioni Finali

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile in materia di società per azioni nonché alle norme speciali disciplinanti le società emittenti azioni ammesse alla quotazione di borsa.

F.to: Mauro Del Rio.

F.to: Carlo Maria Canali.